



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 818 / 2018

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA DELLA GEOLOGIA - MALCONTENTA, EX AREA 43 HA, VENEZIA, RILASCIATA ALLA DITTA ECO-RICICLI VERITAS SPA: NULLA OSTA ALLA MODIFICA TEMPORANEA DELL'AUTORIZZAZIONE N. 578/2015 PROT. N. 17931 DEL 27.02.2015.**

Il dirigente

### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale";
- ii. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- iii. la L.R. n. 20/2007 con la quale la Regione del Veneto ha ribadito l'attribuzione alle Province, ai sensi della vigente L.R. 3/2000, delle competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- iv. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- v. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- vi. l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - a. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - b. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - c. al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- vii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- viii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- ix. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
- x. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**visti:**

- xi. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- xii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xiii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- xiv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premessi che:**

- xv. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- xvi. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- xvii. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:
  - a. il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
  - b. la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
  - c. il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

**Visto che** con determina n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015 la ditta ECO-RICICLI VERITAS SPA è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in via della Geologia Malcontenta, ex area 43 ha, a Venezia, per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

- **R13:** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto,
- **R12SC:** Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento,
- **R12EI:** Eliminazione delle frazioni estranee,
- **R12A:** Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni,
- **R12RV:** Riduzione volumetrica,
- **R4:** Raffinazione dei metalli ferrosi e non ferrosi mediante la linea per la valorizzazione del metallo con cessazione della qualifica di rifiuto, secondo le caratteristiche previste dai Regolamenti Europei UE 333/2011 e UE 715/2013 e, in mancanza di regolamentazione comunitaria, da quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.,
- **D15:** Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto,

nelle aree identificate nella planimetria allegata al suddetto provvedimento ed alle condizioni ivi specificate;

**Visto che** il provvedimento n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015 ha validità fino al 10.12.2019 e la capacità complessiva istantanea massima della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto, dei rifiuti sottoposti a trattamento e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto, è pari a 12.000 ton, suddivise in:

- 4.800t di rifiuti in ingresso,
- 1.200t di rifiuti in uscita,
- 3.500t di rifiuti costituiti da vetro semilavorato in uscita,
- 2.500t di riserva per emergenza;

**Visto che** l'esercizio dell'impianto risulta coperto da garanzie finanziarie prestate con polizza n. 1789713 del 24.06.2008 emessa da COFACE e sue successive appendici, per un importo di 1.584.000 euro;

**Visto che** in data 15.02.2018, acquisita agli atti con protocollo n. 11591 del 15.02.2018, la ditta ha trasmesso una istanza per la modifica temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, riguardante una richiesta di ampliamento degli stoccaggi autorizzati nella sopra richiamata determina, per una durata limitata e con un aumento dei quantitativi massimi autorizzati in stoccaggio di 4000 tonnellate di rifiuti.

ECO-RICICLI VERITAS ha chiesto la possibilità di gestire gli stoccaggi aggiuntivi in corrispondenza dell'area dell'ex impianto per rifiuti ingombranti autorizzato con determina prot. n. 33398 del 18.04.2016 (dismesso completamente a seguito dell'incendio occorso in data 7 giugno 2017) il cui sedime rientra nell'area complessivamente di titolarità della ditta medesima, su di una superficie cementata ed allestita con opportuni setti divisorii in New jersey e specifico impianto antincendio nonché canalizzazione per le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

La ditta dichiara altresì che tale richiesta viene formulata per far fronte ad un incremento dei quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto di provenienza dal bacino veneziano (principalmente VERITAS) e da realtà contermini, nonché ad una oggettiva difficoltà di gestione degli stoccaggi legata alla carenza di impianti di destino disponibili per le tipologie di rifiuti oggetto della richiesta. Si prevede che la situazione possa essere risolta con il temporaneo utilizzo di aree aggiuntive, ipotizzando una facilitazione delle lavorazioni dei rifiuti e contestualmente un miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro, sino all'implementazione delle strutture in previsione nella ridefinizione impiantistica dell'eco-distretto, in corso di elaborazione da parte del richiedente.

Per tale motivo la richiesta viene formulata con carattere di urgenza e sino al massimo alla fine dell'anno 2018;

**Vista** la documentazione integrativa acquisita con prot. n. 19121 del 14.03.2018 in cui la ditta dichiara che:

- l'altezza dei setti divisorii delle aree di cui si chiede l'utilizzo temporaneo è pari a 6m;
- l'altezza media di 4,80 m dei cumuli in stoccaggio all'interno di ciascuna area è calcolata mediante i pesi specifici medi di ciascuna tipologia di rifiuto ivi stoccata;
- tutte le aree a disposizione saranno utilizzate in maniera flessibile, nel rispetto dei limiti quantitativi autorizzati per ciascuna di esse, fermo restando il quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo totale autorizzato;
- ha già ottenuto l'autorizzazione agli scarichi rilasciata da VERITAS SpA con prot. n. 19674/SG/BR/IG del 14.03.2018, che allega;
- ha già ottenuto il parere favorevole di conformità del progetto alle norme e regole tecniche ed ai criteri di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia Fasc. Comando P/54455 dipvvf. COM-VE Registro Ufficiale U.0005570.02-03-2018, che allega;
- è in possesso di certificazione ISO 14001, come da comunicazione già effettuata alla Città metropolitana in data 14.11.2017 in merito;
- le quantità massime di rifiuti per i quali si chiede il nulla osta temporaneo allo stoccaggio nelle aree indicate ammontano a:
  - 2500 ton di rifiuto in ingresso, costituito da VPL (CER 150105 e 150106);
  - 500 ton di plastica in balle (CER 191204) - rifiuto in uscita -, a cui aggiungere 1200 ton già autorizzate con il vigente provvedimento per le quali si richiede la possibilità di utilizzare l'area di stoccaggio temporaneo in maniera flessibile rispetto alle aree già autorizzate con la determina prot. n. 17931 del 27.02.2015;
  - 1000 ton di sovvalli (CER 191212) - rifiuto in uscita;
  - 3500 ton di rifiuto costituito da vetro semilavorato in uscita (CER 191205) già autorizzate, per le quali si richiede la possibilità di utilizzare l'area di stoccaggio temporaneo in maniera flessibile rispetto alle aree già autorizzate con la determina prot. n. 17931 del 27.02.2015;

**Visto che** con nota prot. n. 19122 del 14.03.2018 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, che la ricezione dell'istanza di cui sopra ha dato avvio al procedimento per il rilascio di un nulla osta temporaneo alla modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con determina n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015;

**Ritenuto** di dover provvedere con carattere di urgenza alla modifica temporanea richiesta al fine di far fronte ad un periodo di emergenza ed alle possibili ripercussioni negative che questo potrebbe comportare con impatti rilevanti sul servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

**Ritenuto** altresì che le modalità gestionali proposte, sebbene di carattere temporaneo, risultino anche migliorative delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e possano comportare dei benefici dal punto di vista della gestione operativa e della protezione ambientale, senza un aggravio nell'utilizzo di nuove aree da adibire allo scopo;

Considerato che il massimale assicurato con la vigente fideiussione è già idoneo a garantire l'aumento di stoccaggio, calcolato con gli importi unitari di cui alla DGRV 2721/2014 ed in forza della certificazione ISO 14001;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 16.05.2018, risulta rispettato.

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio del nulla osta alla modifica temporanea richiesta con protocollo n. 11591 del 15.02.2018 e sue integrazioni;

#### DETERMINA

1. **Nulla osta** alla ditta ECO-RICICLI VERITAS SPA alla modifica temporanea dell'autorizzazione n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015 secondo quanto richiesto con istanza protocollo n. 11591 del 15.02.2018 e sua integrazione prot. n. 19121 del 14.03.2018, alle condizioni di seguito specificate e **sino alla scadenza del 31.12.2018**.
2. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso. L'avvio dell'attività autorizzata con il presente atto resta subordinato all'ottenimento di visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di competenza di altri Enti eventualmente necessari e che non sono ricompresi nel presente provvedimento.
3. **Entro 30 giorni** dalla trasmissione del presente atto, dovrà essere presentata appendice alla fideiussione prestata, in recepimento del presente provvedimento, conformemente al facsimile trasmesso unitamente al presente provvedimento. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Città metropolitana di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
4. E' autorizzata l'effettuazione delle operazioni R13, R12A e D15 come descritte al punto 1 della determina n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015, nelle aree indicate nella **planimetria allegata** al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.
5. La capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti nelle aree indicate nella planimetria allegata è così specificata:
  - 2500 ton di VPL in ingresso (CER 150105 e 150106);
  - 1700 ton di plastica in balle in uscita (CER 191204);
  - 1000 ton di sovvalli in uscita (CER 191212);
  - 3500 ton di vetro semilavorato in uscita (CER 191205).
6. Nel periodo transitorio di cui al presente nulla osta, la capacità massima istantanea di stoccaggio complessiva dei rifiuti conferiti in impianto, dei rifiuti sottoposti a trattamento e dei rifiuti prodotti dall'impianto, nelle aree indicate nella planimetria allegata e nella planimetria allegata al provvedimento n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015, pari a **16.000 ton**, è così specificata:
  - 7.300 ton di rifiuti in ingresso;
  - 2.700 ton di rifiuti in uscita;
  - 3.500 ton di rifiuti costituiti da vetro semilavorato in uscita;
  - 2.500 ton di riserva per emergenza.
7. Il sistema di registrazione adottato deve garantire l'esatta individuazione dell'allocazione di ciascuna partita di rifiuti stoccati.
8. Le aree di cui alla planimetria allegata devono essere allestite mediante l'utilizzo di setti mobili di tipo New jersey dell'altezza di 6 metri, fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
9. La configurazione dei cumuli all'interno di ciascuna area di stoccaggio dovrà garantire la presenza di un franco dalla sommità dei setti divisorii di almeno 50 cm.
10. L'altezza media dei cumuli in ciascuna area non dovrà superare 4,8 m e l'altezza massima di ciascun cumulo dovrà essere tale da assicurare, in caso di avverse condizioni meteorologiche, che i rifiuti ivi stoccati non fuoriescono dall'area adibita allo stoccaggio; in caso tale misura non dovesse essere sufficiente in tal senso, dovranno essere apportate ulteriori misure di contenimento, quali l'installazione di reti fisse o il posizionamento di coperture mobili atte ad impedire la dispersione eolica dei rifiuti in stoccaggio.

11. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti dovrà avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente naturale.
12. La sovrapposizione delle balle costituite dal CER 191204 - plastica – è autorizzata per un numero massimo di 4 elementi (altezza media circa pari a 4m).
13. Per limitare la presenza di gabbiani presso i cumuli di rifiuti, la Ditta deve mantenere in esercizio un adeguato sistema di allontanamento dei volatili anche sui nuovi cumuli temporaneamente autorizzati.
14. La Ditta deve effettuare la pulizia giornaliera anche dei nuovi piazzali temporaneamente autorizzati allo stoccaggio di rifiuti e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
15. **Entro la scadenza del 31.12.2018**, le aree autorizzate con il presente nulla osta dovranno essere sgomberate dai rifiuti e dovrà essere effettuata la pulizia dei piazzali.
16. L'inosservanza delle suestese disposizioni e prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
17. Sono fatte salve le prescrizioni di cui alla determina prot. n. 17931 del 27.02.2015 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
18. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
19. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta ECO-RICICLI VERITAS SpA alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Venezia, all'ULSS 3 Serenissima, al Comando provinciale dei VVF, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente





# Città metropolitana di Venezia

*Servizio Ambiente*

Resp. Procedimento: Sofia Memoli Tel. 041-2501203  
Istruttore: Claudia Brancati Tel. 041 2501236

Classificazione: 12.01

Oggetto: Trasmissione della determinazione di nulla osta alla modifica temporanea dell'autorizzazione all'esercizio per attività di gestione rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Ditta: ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. (C.F. 03643900230)

Sede Legale: Via della Geologia - Malcontenta - Ex "Area 43 ha" - 30100 VENEZIA VE

Sede Impianto: Via della Geologia - Malcontenta - Ex "Area 43 ha" - 30100 VENEZIA VE

TRASMESSA A MEZZO PEC

**ECO-RICICLI VERITAS S.r.l.**

Via della Geologia

Malcontenta - Ex "Area 43 ha"

30100 VENEZIA (VE)

*eco-ricicli@legalmail.it*

e p.c.

Regione Veneto

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente U.O. Ciclo dei Rifiuti-AIA

Palazzo Linetti

Calle Priuli 99

Cannaregio 99

30121 VENEZIA (VE)

*ambiente@pec.regione.veneto.it*

Comune di Venezia

uffici tecnici ambiente, edilizia, urbanistica

30124 VENEZIA (VE)

*protocollo@pec.comune.venezia.it*

ARPAV

Dipartimento Provinciale di Venezia

Via Lissa 6

30174 VENEZIA (VE)

*dapve@pec.arpav.it*

ARPAV

Servizio Osservatorio Rifiuti e Compostaggio



## Città metropolitana di Venezia

*Servizio Ambiente*

Via Santa Barbara 5/A  
31100 TREVISO (TV)  
*daptv@pec.arpav.it*

Comando Provinciale dei Vigili  
del Fuoco di Venezia  
Via della Motorizzazione civile 5  
30100 VENEZIA (VE)  
*com.prev.veneziam@cert.vigilfuoco.it*

AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA  
Distretto Veneziano (ex 12)  
Servizi SISP e SPISAL  
Via Don Federico Tosatto 147  
30100 VENEZIA (VE)  
*protocollo.aulss3@pecveneto.it*  
*dipprev.aulss3@pecveneto.it*

Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente"  
Via Forte Marghera 191  
Mestre VENEZIA (VE)  
*protocollo.veneziambiente.ve@pecveneto.it*

Si trasmette in allegato alla presente il provvedimento prot. n. 20038 del 16.03.2018 (n. determina 818/2018) relativo all'oggetto in formato .p7m, unitamente alla versione stampabile in formato .pdf che riporta informazioni essenziali per i successivi adempimenti e per le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni.

Si specifica che unicamente la versione .pdf riporta il numero e la data di protocollo del provvedimento, da citare nelle comunicazioni successive.

Si allega altresì il fac-simile di appendice alla polizza fideiussoria in recepimento del citato provvedimento.

Si rileva che per un mero errore materiale, nel testo della determina è riportata una errata specifica della ragione sociale della ditta autorizzata; dove è riportata la dicitura "ECO-RICICLI VERITAS SPA" è da intendersi invece come "ECO-RICICLI VERITAS SRL".

Scusandoci per l'errore, si porgono distinti saluti.

Il funzionario delegato  
CHIOSI FRANCESCO

documento firmato digitalmente

All.: C.s.d.